

Club Alpino Italiano – Sezione di Pavia

STATUTO

TITOLO I

L'Associazione

1. Costituzione, finalità, sede, ordinamento

1. L'associazione denominata Club Alpino Italiano - Sezione di Pavia costituita nel 1921 con sigla **C.A.I. - Sezione di Pavia**, ha durata illimitata, ha sede in Pavia; Essa uniforma il proprio statuto allo Statuto e al Regolamento Generale del CAI.

L'anno sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre.

2 La Sezione è struttura periferica del Club Alpino Italiano (CAI), di cui fa parte a tutti gli effetti ed è soggetto di diritto privato.

3. Gli iscritti all'associazione sono di diritto soci del CAI.

2. Scopi e funzioni

1. L'associazione ha per scopo l'alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne, specialmente di quelle italiane e la tutela del loro ambiente naturale.

L'associazione non ha scopi di lucro, è indipendente, apolitica, aconfessionale ed è improntata a principi di democraticità.

2. Per conseguire gli scopi indicati all'art. 3, – ai sensi della legge 24 dicembre 1985, n. 776 – nell'ambito delle norme statutarie e regolamentari del CAI, del Comitato Direttivo Regionale e del Gruppo Regionale, nonché delle deliberazioni adottate dall'Assemblea dei Delegati, l'associazione provvede:

a) alla realizzazione, alla manutenzione, ed alla gestione di rifugi alpini e bivacchi;

b) al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione dei sentieri, delle opere alpine, e delle attrezzature alpinistiche, anche in collaborazione con le Sezioni consorelle competenti;

c) alla diffusione della frequentazione della montagna e alla organizzazione di iniziative e attività alpinistiche, escursionistiche, sciescursionistiche, scialpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;

d) alla indizione e programmazione, in accordo con le apposite scuole del CAI competenti in materia, o alla organizzazione ed alla gestione di corsi

di addestramento per le attività alpinistiche, escursionistiche, sciescursionistiche, scialpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;

e) alla programmazione e collaborazione con le apposite scuole del CAI competenti in materia, per la formazione di soci dell'associazione come istruttori di alpinismo e scialpinismo, ed accompagnatori per lo svolgimento delle attività di cui alle lett. c) e d);

f) alla promozione di attività scientifiche e didattiche per la conoscenza di ogni aspetto dell'ambiente montano, con particolare riguardo all'Appennino Pavese

g) alla promozione di ogni iniziativa idonea alla tutela ed alla valorizzazione dell'ambiente montano

h) alla organizzazione, anche in eventuale collaborazione con le altre Sezioni, di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nello svolgimento di attività alpinistiche, escursionistiche, sciescursionistiche, scialpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile, nonché a collaborare con il C.N.S.A.S. al soccorso di persone in stato di pericolo e al recupero di vittime;

i) a pubblicare eventualmente un periodico sezionale di cui sia editrice e proprietaria;

l) a mantenere la sede dell'associazione, a curare l'ordinamento della biblioteca, la cartografia e l'archivio.

m) alla promozione della fotografia e della cinematografia di montagna e a curare l'organizzazione di una cineteca con particolare riguardo alla sezione storica;

n) a operare per la conservazione della cultura alpina e per la pratica di ogni attività connessa con la frequentazione e la conoscenza della montagna; ad assumere e promuovere iniziative atte a perseguire la difesa dell'ambiente montano e in genere delle terre alte, anche al fine di salvaguardare dalla antropizzazione le zone di particolare interesse alpinistico o naturalistico con particolare riguardo all'Appennino Pavese;

o) a favorire la nascita e il funzionamento di organismi deputati a perseguire le proprie finalità istituzionali;

p) ad assumere ogni altro tipo di iniziativa atta al conseguimento delle finalità e al libero svolgimento delle attività istituzionali.

3. E' vietato lo svolgimento di attività diverse da quelle menzionate, ad eccezione di quelle ad esse connesse.

4. Nei locali della sede non possono svolgersi attività che contrastino con le attività del sodalizio. Essi non possono essere utilizzati, neppure temporaneamente, da terzi, se non previo consenso del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, del Presidente.

3. Autonomia patrimoniale

1. La Sezione possiede autonomia patrimoniale e può acquistare, possedere e alienare beni e diritti.

2. Per il raggiungimento delle finalità istituzionali la Sezione dispone:

- a) delle quote associative, dei contributi ordinari e straordinari dei soci;
- b) dei contributi pubblici;
- c) dei contributi, lasciti e donazioni di soggetti privati;
- d) di ogni altro tipo di entrata, anche derivante da attività economiche, intraprese a sostegno e per il perseguimento delle finalità istituzionali..

TITOLO II

I SOCI

1. Categorie di soci

1. Sono previste le seguenti categorie di soci: benemeriti, ordinari, famigliari e giovani.

a). Sono soci benemeriti le persone giuridiche, che conseguono l'iscrizione alla sezione e versano alla stessa un notevole contributo.

b). Sono soci ordinari le persone fisiche di età maggiore di anni diciotto.

c). Sono soci famigliari i componenti del nucleo familiare del socio ordinario, con esso conviventi, di età maggiore di anni diciotto.

d). Sono soci giovani i minori di anni diciotto.

2. Per il tesseramento valgono le regole del Regolamento Generale del CAI Art. VI.II.1.

Il Socio è tenuto a corrispondere alla Sezione:

a) la quota di ammissione, comprensiva del costo della tessera, del distintivo Sociale, delle copie dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI e di quello sezionale, che gli vengono consegnati all'atto dell'iscrizione (nuovi Soci);

b) la quota associativa annuale;

c) il contributo ordinario annuale per le pubblicazioni Sociali e per le coperture assicurative;

d) eventuali contributi straordinari destinati a fini istituzionali.

Le somme dovute di cui alle lett. b), c), d) del comma precedente devono essere versate entro il 31 marzo di ogni anno

Il Socio non in regola con i versamenti non potrà partecipare alla vita sezionale, nè usufruire dei servizi Sociali. nè ricevere le pubblicazioni.

3. Il socio è libero di iscriversi presso una qualsiasi sezione. La richiesta di trasferimento da una sezione ad un'altra deve essere comunicata immediatamente alla sezione di provenienza dalla sezione presso la quale il socio intende iscriversi. Il trasferimento ha effetto dalla data della comunicazione.

2. Diritti e doveri del socio

1. Con l'adesione al Club Alpino Italiano il socio assume l'impegno di operare per il conseguimento delle finalità istituzionali; di ottemperare alle norme dello statuto, del regolamento generale, nonché dei regolamenti e delle disposizioni che, in conseguenza dei primi, gli organi del Club Alpino Italiano e delle strutture periferiche pertinenti sono legittimati ad adottare; di tenere comportamenti conformi ai principi informativi del Club Alpino Italiano e alle regole di una corretta ed educata convivenza.

2. L'impegno è assunto dal socio personalmente e nell'esercizio delle funzioni di un organo della struttura centrale del Club Alpino Italiano o delle strutture periferiche, del quale il socio sia componente collegialmente.

3. I soci, purché maggiorenni, hanno il diritto di voto nelle assemblee della sezione ed il diritto di esercitarvi l'elettorato attivo e passivo, nonché di assumere incarichi nel Club alpino italiano, secondo l'ordinamento della struttura centrale e delle strutture periferiche.

4. I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio della struttura centrale e delle strutture periferiche anche nel caso di loro scioglimento e liquidazione.

5. Non è ammessa la distribuzione ai soci, anche parziale ed in qualunque forma, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi o riserve o quote del patrimonio della sezione.

6. La partecipazione alla vita associativa si estende a tutta la durata del rapporto sociale.

7. Non sono ammesse iniziative dei soci in nome del CAI se non da questo autorizzate a mezzo dei suoi organi competenti. Non sono ammesse

iniziative o attività dei soci in concorrenza o in contrasto con quelle ufficiali programmate dal CAI.

8. Le prestazioni fornite dai soci sono gratuite.

9. Valgono inoltre per i soci i diritti sanciti dall'Art. II.IV.1 del REGOLAMENTO GENERALE e dall'art II.4 dello STATUTO del CAI.

3. Dimissioni, Morosità, Provvedimenti disciplinari, Perdita della qualifica di socio

1. Il socio può dimettersi dal Club Alpino Italiano in qualsiasi momento; le dimissioni devono essere presentate per iscritto al consiglio direttivo della sezione, sono irrevocabili ed hanno effetto immediato, senza restituzione dei ratei della quota sociale versata.

2. Il socio ordinario vitalizio che risulta irreperibile da oltre un quinquennio è considerato dimissionario a tutti gli effetti.

3. Il socio è considerato moroso se non rinnova la propria adesione versando la quota associativa annuale entro il 31 marzo di ciascun anno sociale; l'accertamento della morosità è di competenza del consiglio direttivo della sezione; non si può riacquistare la qualifica di socio, mantenendo l'anzianità di adesione, se non previo pagamento alla sezione alla quale si era iscritti delle quote associative annuali arretrate. Il socio di cui sia stata accertata la morosità perde tutti i diritti spettanti ai soci.

4. Il Consiglio Direttivo può adottare nei confronti del socio, che tenga un contegno contrastante con i principi informatori dell'associazione e con le regole della corretta ed educata convivenza, i provvedimenti dell'ammonizione o della sospensione dalle attività sociali per un periodo massimo di un anno e, nei casi più gravi, può deliberarne la radiazione. Contro i provvedimenti disciplinari il socio può presentare ricorso a norma del Regolamento Generale del CAI.

5. La qualifica di socio si perde: per estinzione della persona giuridica che abbia conseguito iscrizione come socio benemerito o per morte del socio; per dimissioni, per morosità o per provvedimento disciplinare.

TITOLO III

1. ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Tesoriere;
- il Segretario;
- il Collegio dei Revisori dei conti.

2. Le deliberazioni degli organi sezionali sono vincolanti nei confronti dei soci della sezione.

2. Cariche sociali

1. Le cariche negli organi della Sezione sono elettive e a titolo gratuito, salvo rimborso delle sole spese di missione.

2. Il voto per la designazione e per l'elezione alle cariche sociali è libero, in quanto l'elettore ha il diritto di esprimere il proprio voto a favore di qualsiasi socio eleggibile, anche se non indicato ufficialmente come candidato alla carica, ed è segreto, in quanto l'elettore ha il diritto di esprimere la propria volontà esclusivamente su scheda segreta. È escluso pertanto dal procedimento di designazione o di elezione ogni altro tipo di votazione, inclusa quella per acclamazione.

La gratuità delle cariche sociali esclude esplicitamente l'attribuzione e l'erogazione al socio, al coniuge o convivente, ai parenti entro il secondo grado di qualsiasi tipo di compenso, comunque configurato a partire dal momento della sua designazione ad una carica sociale, durante lo svolgimento del relativo mandato, nonché per almeno tre anni dopo la conclusione dello stesso. Lo stesso principio vale nel caso di attribuzione di un incarico.

3. Possono essere candidati alle cariche di cui al comma precedente solo i soci maggiorenni, ordinari e famigliari, dopo almeno due anni compiuti dalla loro adesione al Club Alpino Italiano. Gli eletti durano in carica tre anni e sono rieleggibili; il Presidente è rieleggibile una prima volta e lo può essere ancora dopo almeno un anno di interruzione.

3. Assemblea dei soci

1. L'assemblea dei soci è l'organo sovrano della sezione; è costituita da tutti i soci maggiorenni ad essa iscritti.

2. Assolve le seguenti funzioni specifiche:

a) adotta l'ordinamento e i programmi annuali e pluriennali della sezione;
b) elegge i componenti degli organi della sezione, di eventuali commissioni tecniche deputate a coadiuvare il Consiglio per organizzare particolari attività e i delegati alla Assemblea dei Delegati nel numero assegnato, tra i soci maggiorenni ordinari e famigliari della sezione, con le modalità stabilite successivamente, escluso il voto per corrispondenza;

c) delibera le quote associative e i contributi a carico dei soci, per la parte destinata alla sezione ed eccedente le quote stabilite dall'assemblea dei delegati;

d) approva annualmente i bilanci preventivo e consuntivo e la relazione del Presidente;

e) delibera sulle modificazioni da apportare allo statuto dell'associazione in unica lettura;

f) delibera l'acquisto, l'alienazione e la costituzione di vincoli reali su beni immobili.

g) delibera lo scioglimento dell'associazione, stabilendone le modalità e nominando uno o più liquidatori;

h) delibera su ogni altra questione che le venga sottoposta dal Consiglio Direttivo o da almeno venticinque soci aventi diritto al voto e contenuta nell'ordine del giorno.

3. L'assemblea ordinaria dei soci si svolge entro il termine perentorio del 31 marzo di ciascun anno; le assemblee straordinarie ogni qual volta il consiglio direttivo della sezione lo ritenga necessario o quando ne sia inoltrata richiesta da parte del Comitato Direttivo Centrale, del Comitato Direttivo Regionale, del collegio dei revisori dei conti della sezione, oppure dai soci maggiorenni della sezione, nel numero minimo di settanta.

4. La convocazione avviene mediante avviso esposto nella sede sociale e spedito a tutti i soci; nell'avviso devono essere indicati l'ordine del giorno, il luogo, il giorno e l'ora della convocazione. I soci possono farsi rappresentare in assemblea da altri soci in regola con il pagamento delle quote sociali, esclusi i consiglieri; ogni socio non può portare più di una delega. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto; tuttavia in seconda convocazione - che dovrà tenersi almeno ventiquattro ore

dopo la prima - l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

5. L'Assemblea nomina un presidente, un segretario e, se necessario, tre scrutatori. Spetta alla Commissione di verifica poteri, nominata dal Consiglio Direttivo, verificare la regolarità delle deleghe ed in generale il diritto di partecipare all'assemblea.

6. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti mediante votazioni per alzata di mano o appello nominale o a scrutinio segreto secondo la modalità decisa dalla maggioranza dei soci presenti aventi diritto al voto. Le elezioni alle cariche sociali si fanno a scheda segreta. A parità di voti è eletto il socio con maggiore anzianità di iscrizione al CAI.

7. Le delibere concernenti l'alienazione o la costituzione di vincoli reali sugli immobili e quelle concernenti le modifiche statutarie devono essere approvate con la maggioranza dei due terzi dei presenti di persona o per delega, al momento del voto; dal computo dei votanti sono esclusi gli astenuti. L'alienazione a soggetti estranei al Club Alpino Italiano di rifugi e altre opere alpine e la costituzione di vincoli reali sugli stessi, ove di proprietà delle strutture periferiche debbono essere preventivamente approvati dal CC. La delibera di scioglimento dell'Associazione deve essere approvata con la maggioranza dei tre quarti di tutti gli aventi diritto al voto.

8. Qualora venga richiesto da almeno un decimo dei presenti all'Assemblea, le nomine alle cariche sociali saranno effettuate per votazione di liste di candidati. In tal caso, alla lista che consegue la maggioranza dei voti validamente espressi viene attribuito un numero di eletti pari ai tre quarti del totale (con arrotondamento per difetto), i restanti eletti vengono attribuiti alla lista che risulti al secondo posto.

9. Per ogni votazione per le cariche sociali, ogni elettore può esprimere un numero di preferenze non superiore a un terzo (con arrotondamento per eccesso) delle persone da eleggere

4. Consiglio direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di gestione della Sezione; è composto da sei componenti, più il Presidente eletti dall'Assemblea dei Soci. Nella sua prima riunione il Consiglio Direttivo nomina fra i suoi componenti: il Presidente, il Vice-Presidente, il Tesoriere; nomina inoltre il Segretario, che può essere scelto anche fra i soci non facenti parte del Consiglio Direttivo; esso, in questo caso, non ha diritto di voto.

2. Assolve le seguenti funzioni specifiche:

a) propone il programma annuale di attività dell'associazione e predispone quanto necessario per attuarlo; redige, collaziona e riordina le modifiche dell'ordinamento della sezione;

b) pone in atto le deliberazioni dell'assemblea dei soci;

c) adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi secondo le direttive impartite dall'assemblea dei soci; è responsabile in via esclusiva della amministrazione, della gestione e dei relativi risultati; cura la redazione dei bilanci di esercizio della sezione e approva la relazione annuale del Presidente;

d) delibera la costituzione di nuove sottosezioni.

e) delibera i provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci;

f) delibera sulle domande d'iscrizione di nuovi soci;

g) prepone incaricati alle commissioni per lo svolgimento di determinate attività sociali;

h) cura l'osservanza dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI e del presente Statuto;

i) emana eventuali regolamenti particolari;

l) proclama i soci venticinquennali e cinquantennali.

3. Il Consiglio Direttivo dichiara decaduti dalla carica i componenti che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti a 2 riunioni consecutive. Al Consigliere venuto a mancare per qualsiasi motivo, subentra il primo dei non eletti con la stessa anzianità del sostituito (se nel caso, il primo dei non eletti della lista del consigliere venuto a mancare).

4. Qualora il Consiglio Direttivo venga a ridursi alla metà dei suoi componenti si deve convocare l'Assemblea per la elezione dei mancanti. I nuovi eletti assumono l'anzianità dei sostituiti.

5. In caso di dimissioni dell'intero Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei conti, entro quindici giorni, convoca l'Assemblea dei soci da tenersi nei successivi trenta giorni dalla convocazione per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

6. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, o da chi ne fa le veci, o a richiesta di due Consiglieri, almeno una volta ogni 2 mesi mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della convocazione, ed inviato almeno cinque giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza.

7. Le riunioni del Consiglio Direttivo, per essere valide, devono essere presiedute dal Presidente o, in caso di sua mancanza o impedimento, dal Vice-Presidente, e le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti, con la presenza della maggioranza dei componenti del Consiglio, a parità di voti

prevale quello del Presidente. Il verbale delle riunioni è redatto dal Segretario e firmato da questi e da chi ha presieduto la riunione.

8. Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono partecipare, senza diritto di voto:

- a) i Revisori dei conti,
- b) il presidente (o un rappresentante) per ciascuna delle commissioni eventualmente elette dall'Assemblea
- c) l'ultimo ex-Presidente dell'associazione,
- d) i Delegati all'Assemblea dei Delegati del CAI,
- e) i soci che fanno parte di Commissioni Centrali o Regionali del CAI.
- f) Il direttore della Scuola d'alpinismo e scialpinismo G. Grignani

9. Il Presidente può altresì invitare alle riunioni del Consiglio Direttivo, con il consenso di questo, anche persone estranee, qualora lo ritenga utile o necessario.

5. Presidente

1. Il presidente della sezione è il legale rappresentante della stessa; ha poteri di rappresentanza che può delegare; ha la firma sociale e firma con il Tesoriere i bilanci e i mandati di pagamento. Assolve le seguenti funzioni specifiche:

- a) convoca le sedute della assemblea dei soci; convoca e presiede le sedute del consiglio direttivo;
- b) presenta all'assemblea dei soci la relazione annuale accompagnata dal conto economico dell'esercizio e dallo stato patrimoniale della sezione;
- c) pone in atto le deliberazioni del consiglio direttivo.

2. In caso di impedimento le sue funzioni sono svolte dal Vice-Presidente e, in mancanza anche di questi, dal Consigliere con maggiore anzianità di iscrizione al CAI.

3. Il Presidente, in caso di urgenza, può adottare i provvedimenti che sarebbero di competenza del Consiglio Direttivo; tali provvedimenti devono ottenere la ratifica del Consiglio Direttivo nella sua prima riunione successiva.

4. Il candidato alla carica di presidente della sezione al momento della elezione deve aver maturato esperienza almeno triennale negli organi centrali o negli organi delle strutture periferiche o deve avere anzianità di iscrizione alla sezione non inferiore a due anni sociali compiuti.

6. Tesoriere e Segretario

1. Il Tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi dell'associazione; tiene la contabilità conservandone ordinatamente la documentazione; firma i mandati di pagamento unitamente al Presidente.

2. Il Segretario redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, dà attuazione alle deliberazioni di questo organo e sovrintende ai servizi amministrativi dell'associazione.

7. Collegio dei revisori dei conti della sezione

1. Il collegio dei revisori dei conti è costituito da tre componenti eletti dall'Assemblea per 3 anni e nomina fra i suoi componenti un presidente. Esercita il controllo contabile e amministrativo della gestione finanziaria, economica e patrimoniale della sezione; ne esamina i bilanci d'esercizio e riferisce all'assemblea dei soci.

2. Il collegio dei revisori dei conti assiste alle sedute della assemblea dei soci e del consiglio direttivo della sezione. I revisori hanno diritto di chiedere al Consiglio Direttivo notizie sulla contabilità sociale e possono procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

8. Sottosezioni

1. Il Consiglio Direttivo può, a norma e con le procedure previste dall'Art. VI.III dello Statuto e dell'Art. VI.III del Regolamento Generale del CAI, costituire una o più Sottosezioni. La deliberazione di costituzione deve essere sottoposta all'approvazione del competente Comitato Direttivo Regionale.

9. Commissioni e gruppi

1. Il Consiglio Direttivo può costituire speciali commissioni formate da Consiglieri e/o soci aventi competenza in specifici rami dell'attività associativa, determinandone il numero dei componenti, le funzioni, i poteri, predisponendone il regolamento.

2. Il Consiglio Direttivo con propria deliberazione può costituire gruppi, aventi particolari autonomie dal punto di vista tecnico-organizzativo e, ove

occorra, amministrativo e ne determina le norme di funzionamento in armonia con il presente statuto. Tali gruppi non hanno rappresentanza esterna nè patrimonio autonomo, ma gestiscono direttamente le risorse finalizzate dalla Sezione all'attività del gruppo stesso.

E' vietata la costituzione di gruppi di non soci.

10. Incompatibilità tra cariche sociali

1. Nessun socio può trovarsi contemporaneamente eletto a più di una carica sociale secondo le modalità stabilita dal Art. VIII.II.3 del Regolamento Generale del CAI.

11. Amministrazione

1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio che, unitamente alle relazioni del Presidente e del Collegio dei Revisori dei conti, deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione.

2. Il bilancio deve esporre con chiarezza e veridicità la situazione patrimoniale ed economica dell'associazione. Dal bilancio devono comunque espressamente risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti. Il bilancio è reso pubblico mediante l'affissione all'albo sezionale per almeno quindici giorni.

3. I fondi liquidi dell'associazione, che non siano necessari per esigenze di cassa, devono essere depositati in un conto bancario o postale intestato all'associazione stessa.

TITOLO IV

1. Scioglimento della sezione

1. In caso di scioglimento dell'associazione si applicano l'Art. VI.4 dello Statuto e l'Art.VIII.V.1 del Regolamento Generale del CAI. Il patrimonio è devoluto per fini di utilità sociale o di pubblica utilità. E' escluso qualsiasi riparto di attività fra i soci.

a) In caso di scioglimento della sezione la liquidazione deve farsi sotto il controllo del collegio nazionale dei revisori dei conti del Club alpino italiano.

b) Le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione, sono assunte in consegna e amministrate per non più di tre anni dal Comitato Direttivo Regionale e dopo tale periodo restano acquisite al patrimonio del Gruppo Regionale interessato.

c). In caso di scioglimento di una sottosezione la liquidazione deve farsi sotto il controllo del collegio regionale o interregionale dei revisori dei conti competente per territorio.

d). Le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione, restano immediatamente acquisite al patrimonio della sezione.

TITOLO V

1. Controversie

1. Le controversie fra i soci o fra soci e organi dell'associazione, relative alla vita dell'associazione stessa, non possono essere deferite all'autorità giudiziaria né al parere o all'arbitrato di persone o enti estranei al sodalizio, se prima non venga adito l'organo competente a giudicare, previo tentativo di conciliazione, secondo lo Statuto e il Regolamento Generale del CAI e non si sarà esaurito nei suoi possibili gradi l'intero iter della controversia relativa.

2. Organi competenti ad esperire il tentativo, sono:

- il Consiglio Direttivo, integrato dai Revisori dei conti, per le controversie tra soci;

- il Comitato Direttivo Regionale di appartenenza per le controversie fra soci ed organi dell'associazione.

3. Si applicano le norme procedurali stabilite dall'art. VIII.2 dello Statuto del CAI.

4. Contro le deliberazioni degli organi dell'associazione che si ritengono assunte in violazione del presente statuto e dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI è ammesso ricorso a norma dell'art. VIII.2 dello Statuto del CAI.

TITOLO VI

1. Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si applicano lo Statuto ed il Regolamento Generale del CAI.

2. Il presente statuto, approvato dalla Assemblea dei Soci del 14 marzo 2006 verrà coordinato con eventuali modifiche dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI con deliberazione del Consiglio Direttivo, e ne verrà data comunicazione ai soci.

3. Il presente statuto entrerà in vigore dopo la sua approvazione da parte del Comitato Centrale di Indirizzo e di Controllo del CAI.